

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 6 marzo 1973, n. 233.

Al fine di applicare la "prova di resistenza" di cui all'articolo 77 del D.P.R. 570/1960 ("Quando in alcune sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli eletti di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione") è necessario accertare che l'eventuale ripetizione delle operazioni sia idonea – per la consistenza numerica dei relativi voti – a modificare il risultato, rispettivamente, dalla parte attuata e dalla parte valida del procedimento elettorale. La verifica è effettuata secondo le fasi descritte nel dispositivo.

Omissis.

DIRITTO – Il ricorso è fondato.

L'art. 53 secondo comma del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, stabilisce espressamente che le liste degli elettori, utilizzate per la votazione, devono essere vidimate in ciascun foglio, a pena di nullità della votazione stessa, prima che inizi lo scrutinio dal presidente e da due scrutatori del seggio costituito presso ogni sezione e poi trasmesse, in piego sigillato, al Pretore del mandamento.

Nel caso in esame, riguardante la consultazione popolare del 7-8 giugno 1970 per il rinnovo del Consiglio comunale di ..., risulta dagli atti di causa che le liste elettorali (maschile e femminile) della III sezione non contengono in alcun foglio la prescritta vidimazione.

L'inosservanza della norma innanzi citata, escludendo l'attuazione completa della specifica garanzia formale di veridicità delle liste in questione, prevista dal legislatore e ritenuta essenziale ai fini della validità del procedimento elettorale, vizia irrimediabilmente sia le operazioni di voto svoltesi nell'anzidetta sezione (v. decisioni Sezione V, 26 novembre 1971 n. 1207 e 28 gennaio 1972 n. 52), sia la successiva proclamazione degli eletti, determinata col concorso delle prime.

I resistenti hanno negato in proposito qualsiasi incidenza della nullità sopra descritta sul risultato finale delle elezioni sostenendo che anche se si detraessero dal totale dei voti attribuiti a ciascun candidato nell'intera circoscrizione comunale i voti (nulli) assegnati ai medesimi nella III sezione, rimarrebbero eletti ugualmente, gli stessi sedici candidati della lista n. 2 e quattro della lista n. 1, proclamati consiglieri dall'Adunanza dei presidenti delle Sezioni.

L'assunto non ha pregio.

Invero, l'art. 77 del T.U. 1960 n. 570 applicabile ai Comuni – come quello di ... – con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti per effetto dell'art. 1 della L. 10 agosto 1964 n. 663, così dispone nel primo comma: "Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di taluni sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione".

Simile prescrizione, nello stabilire le conseguenze del difetto o dell'annullamento di votazione, con riferimento ad una o più sezioni determinate, subordina la necessità di compiere per la prima volta la votazione non eseguita o di reiterare quella annullata soltanto all'esito negativo della cosiddetta "prova di resistenza", cioè all'accertamento *ex ante* che tali operazioni supplementari siano idonee – per la consistenza numerica dei relativi voti – a modificare il risultato rispettivamente, della parte attuata e della parte valida del procedimento elettorale. La verifica in parola comprende, secondo il significato letterale e logico della norma ora riportata, le seguenti fasi:

- a) individuazione dei candidati che, tenuto conto dei soli voti validi, rientrano nel numero degli eleggibili;
- b) determinazione, sulla base del sistema di votazione utilizzato dal legislatore, dei voti attribuiti a ciascuno candidato dagli elettori assegnati alla Sezione, la cui votazione sia mancata o sia stata annullata;
- c) somma, per ogni candidato, dei voti validi già ottenuti con tutti i voti conseguibili nella cennata sezione e individuazione, per mezzo di detti calcoli, di coloro che potrebbero trovarsi inclusi nel numero degli eleggibili;
- d) confronto tra i due elenchi indicati sotto le precedenti lettere a) e c), al fine di constatare la totale identità delle persone inserite negli elenchi stessi.

La diversa interpretazione – propugnata dai controinteressati – alla stregua della quale l'influenza del "voto degli elettori" deve valutarsi soltanto in relazione al modo (contenuto) con cui sono stati espressi i voti nulli, cioè confrontando l'originario risultato delle elezioni con il risultato ottenuto mediante la eliminazione dal primo di tali voti invalidi, renderebbe impossibile, da un lato, l'applicazione del menzionato art. 77 nel caso di assoluta mancanza di votazione in una o più sezioni e contrasterebbe, dall'altro, nell'ipotesi di nullità parziale delle elezioni,

col criterio seguito dal legislatore di considerazione della efficienza potenziale di tutti i voti attribuibili dagli elettori delle sezioni, che sono investite dalla pronuncia di annullamento.

Nella specie, gli elettori della III sezione, in cui si è verificata la nullità, ammontano a 597 e i voti riportati da ciascun candidato delle due liste in competizione, nelle rimanenti quattro sezioni del Comune, sono compresi tra il massimo di 938 (...), e il minimo di 719 (... e altri). È evidente, pertanto, come i voti della citata sezione possano esplicitare una rilevanza decisiva sull'elezione di alcuni dei candidati che hanno consegnato il 7-8 giugno 1970, il maggior numero di voti validi.

Le considerazioni fin qui svolte inducono ad accogliere il ricorso e ad annullare, conseguentemente, le impugnate elezioni nei limiti innanzi descritti.

Il vizio di legittimità sopra precisato impone – in ottemperanza alla presente sentenza – tanto il rinnovo della votazione nella III sezione entro il termine di due mesi previsto dall'art. 77 secondo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, quanto l'emanazione di un nuovo atto di proclamazione degli eletti, con riferimento ai risultati complessivi della parte rimasta ferma delle precedenti operazioni di voto e di quella che verrà ripetuta.

Omissis.